

MODIFICHE ALLE NORME RELATIVE AI CODUCENTI DI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE

Testo integrato dell'art. 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, risultante dalle modifiche apportate dalla legge 25 novembre 2024, n. 177, in cui sono evidenziate in neretto le modifiche o le integrazioni. Al testo integrato segue una breve descrizione della modifica intervenuta per le parti di interesse.

Art. 18

Qualificazione iniziale

Commi 1 e 2 omissis

3. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di persone può guidare, a partire da:

a) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame. **Il limite di età è ridotto a 18 anni per guidare, nel territorio dello Stato, veicoli delle categorie di cui alla presente lettera per i servizi con la percorrenza ivi indicata, a condizione che il conducente sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame;**

b) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame. **Il limite di età è ridotto a 18 anni per guidare nel territorio dello Stato veicoli delle categorie di cui alla presente lettera, a condizione che il conducente sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame;**

c) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, e del superamento del relativo esame. **Il limite di età è ridotto a 20 anni per guidare nel territorio dello Stato veicoli delle categorie di cui alla presente lettera, a condizione che il conducente sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame. Alle medesime condizioni, il limite di età è ulteriormente ridotto a 18 anni per la guida di tali veicoli senza passeggeri;**

d) 23 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame.

Commi da 4 a 6 omissis

La modifica dell'art.18 è intervenuta in tema di età minima per condurre veicoli adibiti al trasporto di persone.

Secondo il combinato disposto degli artt. 115 e 116 del codice della strada occorre avere compiuto 21 anni per guidare veicoli cui abilita la patente delle categorie D1 e D1E, e 24 anni per guidare veicoli cui abilita la patente delle categorie D e DE.

Tuttavia, il decreto legislativo 286/2005, di recepimento della Direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli, prevede una deroga alle disposizioni del codice della strada richiamate. Infatti, i limiti di età anni indicati, in presenza di specifiche condizioni, possono essere derogati a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente (CQC).

Attraverso le modifiche introdotte, i limiti minimi di età possono essere ulteriormente abbassati in presenza di alcune specifiche condizioni e solo per guidare sul territorio nazionale. Pertanto, per effetto delle modifiche introdotte con la legge 177/2024, i limiti di età per guidare veicoli adibiti al trasporto di persone sono così articolati:

- Anni 18 per guidare veicoli:
 - cui abilita la patente delle categorie **D** e **DE**, nei servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 km, solo sul territorio nazionale, con CQC conseguita con corso ordinario¹;
 - cui abilita la patente delle categorie **D1** e **D1E**, solo sul territorio nazionale, con CQC conseguita con corso ordinario;
 - cui abilita la patente delle categorie **D** e **DE**, senza passeggeri e solo sul territorio nazionale, con CQC conseguita con corso ordinario;
- Anni 20 per guidare veicoli cui abilita la patente delle categorie **D** e **DE** solo sul territorio nazionale, con CQC conseguita con corso ordinario;
- Anni 21 per guidare veicoli:
 - cui abilita la patente delle categorie **D** e **DE**, nei servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 km, in qualsiasi Stato dell'UE, con CQC conseguita con corso accelerato²;
 - cui abilita la patente delle categorie **D1** e **D1E** in qualsiasi Stato dell'UE, con CQC conseguita con corso accelerato;
 - cui abilita la patente delle categorie **D** e **DE**, in qualsiasi Stato dell'UE con CQC conseguita con corso ordinario;
- Anni 23 per guidare veicoli cui abilita la patente delle categorie **D** e **DE**, in qualsiasi Stato dell'UE, con CQC conseguita con corso accelerato.

¹ Di 280 ore.

² Di 140 ore.